

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO

GIÀ NOTIZIE DEGLI ARCHIVI DI STATO

DIREZIONE

MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Centrale degli Archivi di Stato, ROMA

Direttore: Dr. Renato Scambelluri

Redattore Capo: Dr. Antonino Lombardo

Segretario di Redazione: Dr. Elio Lodolini

CONDIZIONI DI VENDITA E DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1957

Un fascicolo separato	L. 300
Abbonamento annuo { Italia (comprensivo dell'U.C.E. e tassa di bollo)	» 826
{ Estero	» 1600
Abbonamento annuo per i funzionari degli Archivi di Stato e per i soci dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana	» 724

I versamenti debbono essere fatti sul c/c postale n. 1/2640, intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ROMA, specificando la causale.

Per l'acquisto di fascicoli e l'abbonamento alla «Rassegna degli Archivi di Stato» rivolgersi alla LIBRERIA DELLO STATO - Piazza Verdi, 10 - ROMA
Telefoni 841.089 - 841.737 - 850.144

AGENZIE DI VENDITA DELLA LIBRERIA DELLO STATO (PER CONTANTI)

ROMA - Via Tritone, 61-A, 61-B - Tel. 64.062	NAPOLI - Via Chiaia, 5 - Tel. 63.326
» - Palazzo Min. Finanze - Tel. 481.884	FIRENZE - Via Cavour, 46-R - Tel. 296.320
MILANO - Galleria V. Em., 3 - Tel. 806.406	TORINO - Via Roma, 80 - Tel. 53.558

I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione, totale o parziale, degli articoli pubblicati, senza citarne la fonte. Gli articoli firmati rispecchiano le opinioni dei rispettivi Autori: la pubblicazione di essi non implica adesione, da parte della Rivista, alle tesi sostenutevi.

(4202732) Roma, 1957 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

ANNO XVII - NUMERO 1

GENNAIO - APRILE 1957

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO

UNA QUESTIONE DI METODO: L'EDIZIONE DELLE FONTI DOCUMENTARIE

Il problema trattato in queste pagine ha un carattere essenzialmente tecnico e può sembrare, da un certo punto di vista, superato nella pratica ancor prima di venire enunciato, dal momento che esistono ottime edizioni di documenti latini medioevali — di questi soltanto, infatti, intendo occuparmi — le quali possono essere assunte come modello allorché si tratti di scegliere i criteri ai quali attenersi nel presentare, siffatta categoria di testi. Tuttavia, quando l'esame si estenda a un numero di edizioni sufficientemente ampio, è facile riscontrare una tale disparità nei criteri medesimi, che il problema torna a porsi in termini concreti¹⁾ ed esige una trattazione sistematica. Di qui ha origine questo saggio, nel quale confluiscono due esperienze simultanee: quale editore di documenti, mi sono trovato infatti nella necessità di risolvere sul terreno pratico, di volta in volta, le singole questioni inerenti al problema proposto; quale docente, ho sentito l'esigenza di sistemare le stesse questioni in un quadro organico che potesse conseguire valore di norma. Peraltro, anche sotto questa veste, la mia esposizione non vuol essere il codice definitivo dell'edizione critica dei testi documentari, ma intende semplicemente offrire materia di dibattito per aprire la via alla formulazione di criteri uniformi.

L'edizione critica delle fonti documentarie si presenta, sia dal lato formale sia dal lato sostanziale, sotto aspetti suoi peculiari che non corrispondono con le norme formulate dai filologi per la pubblicazione degli antichi testi letterari, cronistici, scientifici, giuridici, ecc.²⁾ Certamente i punti di contatto non mancano: recensio ed

¹⁾ Con intenti analoghi ai miei — ma in maniera troppo succinta — se ne sono finora occupati, che io sappia, soltanto il Dölger riguardo ai documenti bizantini (F. DÖLGER, *Richlinien für die Herausgabe byzantinischer Urkunden*, in *Atti dello VIII Congresso internazionale di studi bizantini*, Palermo, 3-10 aprile 1951, I: *Filologia, Letteratura, Linguistica, Storia, Numismatica*, Roma, 1953 [Studi bizantini e neoellenici a cura di S. G. MERCATI, VII], pp. 55-60) e il Cencetti con riferimento alle fonti e cronistiche e documentarie latine, in una relazione, non ancora pubblicata (ho potuto peraltro avere una rapida visione delle bozze), presentata al Convegno internazionale di studi per le fonti del medioevo europeo, svoltosi a Roma dal 14 al 18 aprile 1953 e organizzato dall'Istituto storico italiano per il medio evo.

²⁾ Anche per tali testi non si hanno veramente norme elaborate: i principali trattati di critica testuale (L. HAVET, *Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins*, Paris, 1911; TH. BIRT, *Kritik und Hermeneutik nebst Abriss des antiken Buchwesens*, 3. Aufl., München, 1913 [Handbuch der klassischen Altertums-

emendatio rappresentano, in un caso come nell'altro, le due grandi fasi in cui si articola il lavoro di edizione; ma i problemi che esse suscitano e i criteri che vi presidono non sono gli stessi. Ragione prima di questa disparità è la diversa tradizione dei testi: nel campo documentario sono moltissimi i casi in cui è conservato l'originale, circostanza rarissima, invece, nella tradizione di opere letterarie; i documenti tramandati in copie rappresentano per lo più apografi diretti dell'originale perduto, mentre i codici superstiti di scritti antichi o medioevali destinati, per la loro stessa natura, alla diffusione, discendono dal rispettivo capostipite attraverso una catena spesso lunghissima di intermediari, non sempre e non facilmente ricostruibile; il caso di recensione aperta,¹⁾ abbastanza comune tra i testi letterari, è del tutto eccezionale nelle fonti documentarie, per le quali inoltre limitate, e spesso di scarsa importanza, sono le testimonianze indirette. La storia della tradizione di un testo documentario si presta perciò, assai meglio che non quella di un testo letterario, a essere sintetizzata in uno schema.

Il caso più semplice, e anche il più comune, si ha allorchando la tradizione si riduce a un solo rappresentante, originale o copia. Naturalmente la valutazione dell'unico testimonio è diversa nell'una e nell'altra evenienza, come pure tra le copie assume valore differente — sebbene dal punto di vista della critica testuale la discrepanza non sia così palese come dal punto di vista del valore giuridico — una copia autentica rispetto a una copia semplice e questa rispetto a una copia imitativa che cerchi di riprodurre l'originale anche nelle sue caratteristiche esteriori. Ma si può verificare la circostanza di un doppio o triplo originale (documenti di cancelleria con più destinatari; carte private riguardanti contratti bilaterali per i quali sia stata rilasciata la documentazione a ciascun contraente) ovvero di più copie parallele: neppure allora la storia della tradizione si presenta troppo complessa, ma serie difficoltà possono sorgere, se si riscontrano lezioni divergenti, in sede di recensio e quindi di emendatio:

wissenschaft, I, 3]; A. C. CLARK, *The descent of manuscripts*, Oxford, 1918; E. QUENTIN, *Essais de critique textuelle*, Paris, 1926; P. MAAS, *Textkritik*, 2. Aufl., Leipzig, 1950 [Einleitung in die Altertumswissenschaft von A. GERCKE und E. NORDEN, I, III]; G. PASQUALI, *Storia della tradizione e critica del testo*, 2 ed. (ma semplice ristampa dell'ed. del 1934, Firenze, 1952) enunciano, nello sviluppo del lavoro, alcuni canoni, ma non danno regole pratiche; queste possono invece trovarsi, ma non sempre esaurienti e precise, in manuali di introduzione allo studio della classicità, come il capitolo di C. GIARRATANO, *La critica del testo*, in *Introduzione alla filologia classica*, Milano, [1951] (*Problemi e orientamenti critici di lingua e di letteratura classica* a cura di E. BIENONE), pp. 73-132. Tuttavia in questo caso una solida tradizione supplisce, per buona parte, alle deficienze accennate.

¹⁾ Questo termine fu introdotto dal PASQUALI, op. cit., p. 126, per indicare il fenomeno di una tradizione nella quale non sia possibile risalire dalle varianti alla lezione dell'archetipo mediante criteri genealogici.

L'acribia dell'editore dovrà soprattutto tener conto, attraverso una larga e documentata comparazione, dell'uso cancelleresco se si tratta di documenti pubblici, dell'uso notarile locale se si tratta di carte private, facendo ricorso, in sostanza, a una particolare applicazione del criterio dell'*usus scribendi* al quale si affidano con frequenza i filologi.

Non sempre però la copia è derivazione diretta dall'originale: essa può risultare copia di altra copia precedente, conservata o perduta. L'emendatio dovrà farsi allora tenendo conto dell'epoca e dell'ambiente in cui sono stati redatti i singoli *exempla*, per poter stabilire le varie deformazioni, soprattutto di carattere grafico e linguistico, subite dal testo. Agli effetti dell'edizione anche gli inserti (atti pubblici o privati ripetuti come *munimina* o come semplici antecedenti dell'azione giuridica, in documenti successivi) devono essere valutati come copie.

Nella tradizione dei testi documentari, quindi, le caratteristiche diplomatiche consentono il più delle volte di fissare la genealogia dei singoli rappresentanti ancor prima di collazionarli: la *recensio*, che consiste appunto nella valutazione critica di tutte le testimonianze (dirette e indirette) le quali concorrono all'esatta ricostruzione del testo, ne risulta perciò assai semplificata, se non pure resa inutile dall'estrema linearità della tradizione. Dove però questa si presenti più complessa o ripartita in numerosi rappresentanti, solamente la *recensio* consente di fissare il posto che a ciascuno di essi compete.

Una situazione analoga si verifica allorché tra i rappresentanti della tradizione figura un documento registrato. Non alludo qui alle compilazioni costituite da bullari, cartulari, ecc. — note talora sotto il nome di *regesta* o *registra* — ottenute, per lo più ad opera dei destinatari, riportando in un codice tutte o alcune tra le carte di un archivio, per comodità di consultazione o per preservarle dai danni che l'uso frequente avrebbe potuto loro arrecare: in esse, infatti, ciascun documento va evidentemente riguardato come una copia; mi riferisco invece ai registri di cancelleria e ai registri notarili. La loro valutazione non è scevra di difficoltà e non può essere ricondotta a un criterio uniforme. Bisognerà innanzi tutto distinguere tra registri in cui i documenti sono riportati in *extenso*, con l'eventuale omissione di alcune clausole ceterate, e registri in cui sono semplicemente riferiti, in maniera analoga a quella usata per gli odierni libri di protocollo, gli estremi essenziali di ciascun documento: data, destinatario, oggetto. Infatti, mentre questi ultimi offrono alla critica testuale solo scarsissimi elementi, i primi al contrario costituiscono, nella storia della tradizione di ciascun documento, uno degli anelli principali. Ma la sede in cui vanno inseriti deve essere determinata volta per volta, poiché nella prassi documentaria la registrazione non occupa sempre

il medesimo posto, potendo, a seconda delle cancellerie e delle scuole notarili, o sostituire la minuta, o essere fatta in base alla minuta prima della stesura del *mundum*, e cioè dell'originale *stricto iure*, oppure in base al documento già redatto in *mundum* o *grossato*. Inoltre per moltissimi uffici le ricerche diplomatiche non sono ancora riuscite a stabilire a quale di queste fasi l'usanza cancelleresca legasse la registrazione,¹⁾ e pertanto l'incertezza che assale l'editore circa il posto che compete nella tradizione al documento registrato, si riverbera necessariamente sulla critica testuale.

Per la *recensio* di una falsificazione è importante avere sott'occhio il documento — genuino o anch'esso già falsificato — che servi di modello a chi operò la contraffazione: quasi sempre le divergenze da quello, e in particolare i passi aggiunti o aboliti, denunciano la causale del falso.²⁾ Ove non sia possibile disporre del modello, il recensore dovrà ricostruirsi, con estrema cautela, un modello tipo, utilizzando, se si tratta di carta privata, i documenti genuini relativi a un uguale negozio giuridico, rogati dal notaio a cui si attribuisce quello surrettizio, e, se invece si tratta di documenti pubblici, quelli della stessa cancelleria e indirizzati al medesimo destinatario, nonché affini per materia.

Base essenziale della *recensio*, nella critica testuale di qualsiasi tipo, è l'esatta collazione dei testimoni superstiti. Nel caso di testi letterari di una certa ampiezza essa può ridursi ad alcuni passi sufficientemente estesi e particolarmente indicativi perché più degli altri tormentati da travisamenti, trivializzazioni, *crucis*; nel nostro campo, invece, essa deve abbracciare l'intero documento, sia in ragione della sua brevità, sia perché un esemplare, che potrebbe apparire *ictu oculi* originale o copia, può rivelarsi poi una falsificazione a

¹⁾ Nel caso dei famosi registri pontifici non si è potuto neppure determinare con sicurezza se e quali e fino a che punto fossero libri di cancelleria: si vedano soprattutto gli studi di F. BOCK, *Annotationes zum Register Gregors VII.*, in *Studi gregoriani...* raccolti da G. B. BORINO, I, Roma, 1947, pp. 282-306; *Annotationes zu den Registern Urbans IV.*, in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano, 1952 (*Studi e testi*, 165), pp. 75-107; *Problemi di datazione nei documenti di Gregorio X.*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, VII (1953), pp. 307-36 (specialmente pp. 320 sg.); *Studien zu den Originalregistern Innocenz' III.* (*Reg. Vat. 4-7 A*), in *Archivalische Zeitschrift*, 50/51. (1955), pp. 329-64; *Gregorio VII e Innocenzo III. Per un confronto dei Registri Vaticani 2 e 4-7 A*, in *Studi gregoriani cit.*, V (1956), pp. 243-79; *Studien zu den Registern Innocenz' IV.*, in *Archivalische Zeitschrift*, 52 (1956), pp. 11-48, e la letteratura in essi citata.

²⁾ Un interessante esempio si ha nel falso diploma di Guglielmo II per l'abbazia di S. Modesto di Benevento, per cui v. F. BARTOLONI, *Le più antiche carte dell'abbazia di San Modesto in Benevento (secoli VIII-XIII)*, Roma, 1950 (*Regesta chartarum Italiae dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, 33), pp. 33-7, n. 12. Per il modello della falsificazione v. ora A. PRATESI, in *Archivio paleografico italiano*, vol. XIV, fasc. 61, Roma, 1954 (Istituto di paleografia dell'Università di Roma), tavv. 22 sg. e 31 sg.

causa della semplice aggiunta anche di una sola parola. È necessario perciò, anzitutto, procedere a una scrupolosa trascrizione del testo, eseguita sul rappresentante più antico della tradizione con assoluto rigore di metodo. Superato ormai l'inutile sistema della trascrizione cosiddetta diplomatica, che si riduceva ad una semplice traslitterazione dalla scrittura antica alla scrittura moderna conservando della prima punteggiatura, sistema abbreviativo e uso delle maiuscole e minuscole,¹⁾ si tende oggi a una trascrizione che sia insieme diplomatica e interpretativa, tale cioè da consentire una lettura corrente e da rendere nello stesso tempo un'idea esatta della maniera in cui si presenta il testo del documento.

Le norme che regolano una siffatta trascrizione, non mai compiutamente elaborate, si possono a mio giudizio enunciare, almeno come riferimento per una discussione, nel modo seguente:

— la punteggiatura va modificata secondo i criteri moderni, pur tenendo presenti le pause segnate nell'esemplare da cui si trascrive, le quali costituiscono spesso una guida sicura nei passi in cui l'interpretazione oscilla a seconda che si attribuisca un vocabolo all'una o all'altra proposizione, oppure allorché ci si imbatta in una serie di nomi propri per i quali riesce difficile assegnare al precedente o al susseguente un secondo nome, un patronimico, un soprannome, una qualifica;

— pure ai criteri moderni deve adeguarsi l'uso delle iniziali maiuscole, limitate ai nomi propri e agli aggettivi da essi derivati, ai vocaboli indicanti la divinità quando non siano in funzione appositiva,²⁾ ai sostantivi « Imperium » ed « Ecclesia » quando si riferiscano alle istituzioni, e non il primo a un'idea generica di dominio e il secondo a un edificio sacro. Dopo il punto fermo l'iniziale deve scriversi maiuscola se la pausa coincide con la fine di una delle parti del documento: diversamente si usa la minuscola;

— la presenza di caratteri particolari (lettere capitali od onciali, oppure lettere allungate di tipo cancelleresco) nel protocollo, e talora

¹⁾ L'opportunità, almeno in alcuni casi tipici, non già della semplice trascrizione, ma addirittura dell'edizione diplomatica è stata sostenuta di recente, e in rapporto a testi letterari, da F. MASAI, *Principes et conventions de l'édition diplomatique*, in *Scriptorium*, IV (1950), pp. 177-93. Non intendo discutere qui il punto di vista dello studioso, ma poiché i segni convenzionali da lui proposti a tal fine sono trasferibili anche all'edizione dei testi il cui mi occupo in questa sede, debbo osservare che essi, eccessivamente — se pur necessariamente — complessi, finiscono col creare un impaccio notevole alla lettura e pertanto non eliminano le obiezioni che indussero ad abbandonare quel sistema in ordine alle fonti documentarie.

²⁾ Si farà quindi maiuscola l'iniziale di « domini » nell'invocazione « In nomine Domini », ma non in quella « In nomine domini nostri Iesu Christi ».

anche nelle sottoscrizioni, in parole isolate nel contesto e nel datum, va posta in evidenza sottolineando due volte (segno convenzionale che indica il carattere maiuscoletto della stampa) le parole o le lettere maiuscole, e limitando invece al principio e alla fine con tre asterischi in linea verticale le parole o le lettere in caratteri cancellereschi allungati;

— le abbreviazioni devono essere sciolte, includendo però tra parentesi tonde le lettere che non figurano nel compendio; mentre in sede di edizione, per rendere più spedita la lettura, molte di tali parentesi verranno poi eliminate secondo criteri che illustrerò più avanti, in sede di trascrizione mi sembra opportuno risolvere col sussidio delle parentesi tutti i compendi, senza distinzione; ciò consente di controllare subito — tra più documenti — determinati usi notarili, di sciogliere per analogia abbreviazioni meno comuni, di evitare — mediante la comparazione — letture diverse di un medesimo compendio. È questo infatti il punto più delicato del lavoro di trascrizione, tale da trarre spesso in inganno anche studiosi di sicura competenza.¹⁾ Bisogna tuttavia tener presente che il ricorso alle parentesi non è corretto quando le abbreviazioni siano rappresentate da segni convenzionali²⁾ — a meno che essi non ricorrano quali segni abbreviativi con significato proprio in un vocabolo più ampio — o quando ci si trovi in presenza di nomina sacra nei quali figurano lettere che in realtà non sono costitutive del vocabolo accorciato, ma hanno conseguito, in virtù della loro peculiare formazione, valore di segni convenzionali;³⁾

¹⁾ Cito, a titolo di esempio, una svista dello Schiaparelli, che pure fu editore avvedutissimo: in un documento romano del 13 giugno 1286, tratto in inganno da un precedente « appellavit », egli sciolse « appellos » l'abbreviazione « aplos », creando un formulario inusitato con la frase « appellos instanter sibi dari petiit » (L. SCHIAPARELLI, *Alcuni documenti dei Magistri aedificiorum Urbis (secoli XIII e XIV)*, in *Archivio della R. Società romana di storia patria*, XXV [1902], p. 37, n. vi): l'esatta lettura « apostolos » restituisce invece all'espressione giuridica il suo pieno significato (cfr. F. BAROLINI, *Documenti inediti dei Magistri aedificiorum Urbis*, in *Archivio della R. Deputazione romana di storia patria*, LX [1937], p. 210 nota 2). Significativi per valutare l'importanza dell'esatto scioglimento di una abbreviazione anche quando la svista non alteri il senso della frase sono gli esempi di erronee soluzioni del compendio « rog » in carte meridionali, letto da alcuni editori « rogatum » anziché « rogam », esempi da me citati a più riprese nel saggio *Rogus = rogamus*, in *Archivum latinum aevi medi (Bulletin du Cange)*, XXII (1952-1953), pp. 33-62.

²⁾ Tali la nota tironiana per « et »; l'abbreviazione insulare di « emm » ecc.

³⁾ È, per esempio, il caso di « Ihs », dove la « h » intermedia deriva da una errata interpretazione del segno H nel compendio maiuscolo « IHS »: qui infatti la seconda lettera rappresentava, da principio, una *h* greca, sicché l'esatta trascrizione del compendio è « Iesus », non « Ihesus » o « Iehsus », come capita ancora di trovare, nonostante le serrate argomentazioni di G. MONTICELLO, *Per l'edizione dei due primi gruppi dei Capitolari delle arti veneziane*, in *Bollettino dell'Istituto storico italiano*, 28 (1906), pp. 14-31.

— eventuali spazi lasciati in bianco dallo scrittore vanno contrassegnati con una serie di asterischi in linea orizzontale, tanti quante sono presumibilmente le lettere che avrebbero trovato posto nella finestra;

— le integrazioni di lacune del testo dovute a guasto della pergamena, a macchie di muffa che nascondano la scrittura o comunque ad altre cause esterne che impediscano di riconoscere segni alfabetici o abbreviativi, sia che riguardino parole intere, sia che si limitino a lettere isolate, devono essere incluse tra parentesi quadre; allorché l'integrazione non è possibile, bisogna segnare entro le parentesi quadre tanti puntini per quante sono, presumibilmente, le lettere mancanti: ma se l'ampiezza della lacuna non integrata dovesse superare l'estensione di un rigo, è preferibile limitare i puntini a tre, ricorrendo alle note, per segnalare il numero effettivo delle lettere non supplite;

— segni di croce¹⁾ e sigle convenzionali, entro parentesi tonde, devono essere introdotte a raffigurare i segni speciali che possono incontrarsi nell'invocazione, nelle sottoscrizioni, nelle formule di roboraione cancelleresca e a segnalare la presenza o meno del sigillo nonché il tipo a cui esso appartiene;²⁾

— la presenza di monogrammi inclusi nelle formule di sottoscrizione va segnalata nelle note;

— eventuali nessi devono essere sciolti staccando le singole lettere: anche in questo caso è bene però avvertire in nota della loro presenza;

— l'ortografia deve rispecchiare il più fedelmente possibile l'uso del tempo e dell'ambiente nonché — se necessario — quello individuale dello scrittore, adeguandosi per altro all'ortografia moderna laddove, la presenza promiscua e indiscriminata di segni diversi non coincida con il rispettivo valore fonetico: mi sembra quindi opportuno sostituire *i* a *j*, scrivere secondo la pratica moderna *u* e *v*³⁾ e invece conservare in conformità del testo dittonghi e monottonghi (*ae*, *q*, *e*), le diverse grafie per la gutturale sorda davanti a vocale (*c*,

1) È preferibile, in questo caso, la croce greca, poiché quella latina è usata normalmente quale contrassegno della falsificazione.

2) Riporto qui i simboli che ricorrono con maggior frequenza: (B) = « bulla »; (B D) = « bulla deperdita »; (BV) = « Bene valet »; (C) = « chrismon »; (M) = « monogramma »; (MF) = « monogramma firmatum »; (R) = « rota »; (S) = « signum »; (SI) = « sigillum impressum »; (SI D) = « sigillum impressum deperditum »; (SP) = « sigillum pendens »; (SP D) = « sigillum pendens deperditum »; (SR) = « signum recognitionis »; † = « signum crucis ». Opportunamente il Cencetti propone, nella relazione cit., l'aggiunta delle sigle (RF) = « rota firmata » per indicare la rota munita del tratto autografo del pontefice.

3) Sono incerto se estendere lo stesso criterio alla trascrizione *ii* per *y* finale, quando effettivamente tale lettera è usata col valore di doppia *i*: in questo caso mi sembra comunque conveniente indicare in nota la grafia antica modificata nella trascrizione.

ch, *k*), il segno *ç* distinto da *z*¹⁾ e perfino — sebbene ciò costituisca una innovazione — lo speciale legamento per *ti* spirantizzato, che si incontra a volte, soprattutto in carte dell'Italia meridionale, seguito da una seconda *i* prevocalica;²⁾

— si devono chiudere tra virgolette le citazioni letterali da testi biblici, giuridici, ecc.

Trascritto il più antico rappresentante della tradizione e collazionato con questo gli altri testimoni superstiti, registrando in ordine tutte le varianti, la recensio consente di determinare l'esatta genealogia di ciascun esemplare, analogamente a quanto avviene per i testi letterari, giuridici, cronistici, dove, se la tradizione si presenta in recensione chiusa, è possibile schematizzare il rapporto reciproco in cui vengono a trovarsi i vari codici mediante una raffigurazione grafica: il cosiddetto stemma codicum. Esso consente di procedere alla eliminatio codicum descriptorum, criterio filologico per cui i manoscritti copie di altri ugualmente conservati vengono messi da parte e di essi non si tiene conto nella ricostituzione del testo. Anche in rapporto ai documenti il criterio della eliminatio chartarum descriptorum ha pieno valore per quanto concerne la ricostituzione del testo, ma non è così radicale: nell'apparato critico, infatti, si prendono normalmente in considerazione pure queste copie, a meno che esse non siano assai tarde e non presentino altre varianti che gli errori materiali del copista. Tale diverso procedimento, agevolato da una tradizione più rarefatta, si giustifica sotto il profilo diplomatico con la circostanza che la copia, soprattutto se autentica, costituisce in certo modo documento a sé, e sotto l'aspetto linguistico in considerazione della testimonianza preziosa che possono offrire per l'evoluzione fonetica le varianti di una copia in rapporto al suo modello.

1) A questa distinzione si oppone P. LEHMANN, *Einzelheiten und Eigenheiten des Schrift- und Buchwesens*, in *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung*, 1939, Heft 9, p. 10, che vorrebbe si trascrivessero sempre *z*, poiché la *ç* non ha, nei testi medioevali, il valore che ha lo stesso segno nel moderno francese: tuttavia, poiché quest'ultima, evidente circostanza, non può essere fonte di confusione, sembra preferibile conservare nella grafia i segni distinti, sebbene la *z* minuscola derivi, nella sua morfologia grafica, dalla *ç* (cfr. lo stesso LEHMANN, *ibid.*, pp. 5-10, 27), dal momento che la presenza dell'uno o dell'altro segno o di entrambi contemporaneamente può costituire un elemento critico non trascurabile. Il trascrittore dovrà naturalmente badare a cogliere tale distinzione, non sempre facile a prima vista, esaminando il corpo della lettera, indipendentemente dalle code e svolazzi terminali.

2) Poiché la trascrizione prescinde, necessariamente, dai segni fonetici, il legamento potrebbe rendersi convenzionalmente con *tj* (« conditjio », « tertjus »), senza pericolo di incorrere in equivoci dal momento che la *i* prolungata sotto il rigo, non avendo nelle scritture medioevali valore diverso da *i*, viene riprodotta con quest'ultima lettera.

Si passa così alla seconda fase della critica testuale, dove le divergenze di metodo rispetto all'edizione critica di testi letterari diventano più sensibili.

Il procedimento dell'emendatio, com'è noto, mira a ricostituire nella forma più esatta possibile il dettato genuino dell'autore. È necessaria a questo punto, nel campo documentario, una distinzione tra autore in senso giuridico e autore in senso filologico. Agli effetti della ricostituzione del testo non è tanto l'autore giuridico¹⁾ che bisogna tener presente, quanto l'autore nel significato letterario o filologico del termine, e cioè lo scrittore o, nei casi ove le due funzioni risultino distinte, il dettatore del documento. È quindi necessario rifarsi al modus dicendi o scribendi del notaio nelle carte private, dell'abbreviator nei documenti di cancelleria. Ma c'è di più: il testo di un documento, sia pubblico sia privato, costituisce di norma soltanto in minima parte elaborazione originale; un'alta percentuale delle espressioni che vi si incontrano è tolta di peso, talora con qualche lieve modifica, da formulari compilati in base a documenti anteriori, ripartiti in categorie secondo l'oggetto e in alcuni casi secondo i destinatari. Accanto a un autore diretto o immediato va quindi preso in considerazione, nella critica dei testi documentari, anche un autore indiretto, il cui dettato, da identificarsi con il formulario, ha quasi sempre un valore determinante. Inoltre lo scrittore o il dettatore doveva ricorrere spesso, soprattutto nel caso di documenti pubblici, a elementi fornitigli da altre fonti o da uffici diversi dalla cancelleria: molti mandati dipendono da precedenti giudicati, le decretali si fondano spesso su disposizioni canoniche già in vigore, taluni privilegi e litterae gratiosae della cancelleria pontificia hanno a fondamento non soltanto la supplica del beneficiato ma anche notizie fornite, per gli opportuni controlli, dalla camera apostolica, e così via. Di qui l'importanza che assume, non soltanto per la diplomazia in senso lato, ma anche per la critica testuale, tutta la serie dei Vorurkunden, ossia degli atti preparatori di ciascun documento: spesso infatti il dettato di quest'ultimo si uniforma, soprattutto nella parte dispositiva, al formulario usato nella fonte da cui sono ricavate le notizie necessarie alla sua compilazione.

Per quanto riguarda poi i documenti pubblici è necessario pure prendere in esame l'eventualità — anche se piuttosto eccezionale — di un intervento diretto dell'autore giuridico (il pontefice, il sovrano, il

¹⁾ Sia esso inteso nel senso dato dai trattatisti tedeschi al termine « Aussteller », oppure col valore classico, confermato da C. PAOLI, *Diplomatica*, nuova ed. aggiornata da G. C. BASCARÈ, Firenze, [1942], pp. 20 sg., di « Urheber der beurkundeten » « rechtlichen Tatsache »: cfr. H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, 2. Aufl., Leipzig, 1912, p. 4.

principe, il vescovo, ecc.) non soltanto nella subscriptio, ma nella conscriptio stessa, e cioè nel dettato: intervento che talora si limita ad alcune modifiche del testo stilato dall'abbreviator, ma in alcuni casi investe l'intero documento.¹⁾

Ma come si procede all'emendatio di un testo documentario? Principio fondamentale è quello dell'estrema cautela, giacché grave errore sarebbe quello di volere senz'altro modificare in forme più aderenti alla corretta latinità trivializzazioni e desinenze che, seppure possano apparire arbitrarie, rispecchiano quasi sempre il linguaggio genuino del dettatore.²⁾ In presenza dell'originale, soltanto le forme che risultino con assoluta certezza frutto di un lapsus materiale potranno essere emendate dall'editore, con o senza il concorso delle copie: altrimenti, e anche se il dubbio sia minimo, è buona norma conservare la lezione del testo, avvertendo eventualmente in nota che proprio così si legge nel documento.³⁾ Se viceversa la tradizione è rappresentata da più copie, si potrà applicare il criterio filologico della lectio difficilior, che consiste nello scegliere tra due o più lezioni divergenti quella che, presentando un termine meno comune, ha minori probabilità di essere il risultato di una creazione dell'amanuense. Bisogna però tenere presente innanzi tutto che la sua applicazione ha tanto meno ragion d'essere quanto meno la tradizione di un testo è ramificata, come capita appunto, il più delle volte, nei documenti; in secondo luogo che essa perde pressoché ogni valore allorché si abbia, accanto ad altre copie che presuppongono un certo numero di intermediari, una copia che discenda recta via dall'originale; infine che per lectio difficilior va intesa non quella che si presenti tale rispetto al periodare classico ma quella che, seppure corretta diplomaticamente e giuridicamente, è più di altre lontana dalla terminologia e dal frasario familiari al copista.

¹⁾ Cfr. in proposito A. DE BOÜARD, *Diplomatique générale*, Paris, 1929 (*Manuel de diplomatique française et pontificale*, [I]), pp. 101 sg. nota, e v. gli esempi di minute di Giovanni XXII corrette di suo pugno o integralmente autografe edite da A. MERCATI, *Dagli « Instrumenta miscellanea » dell'Archivio segreto Vaticano*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, XXVII (1936-1937), pp. 137-67.

²⁾ Frequentissimi i verbi al singolare in corrispondenza di soggetti plurali, oppure l'uso di determinati vocaboli sempre nello stesso caso, sebbene contro la sintassi (così, per esempio, nei documenti del contado beneventano si trova spesso « nobis » o « pertinentiis » anche nei casi retti).

³⁾ Cito un esempio tratto dalle carte di S. Modesto di Benevento pubblicate dal BARROLONI, *Le più antiche carte*, cit., pp. 45-9, n. 17: in un falso privilegio di Alessandro III, dipendente da un modello genuino, si riscontrano numerosi errori di ortografia, comuni al territorio beneventano, ma estranei alla cancelleria pontificia; l'editore che li emendasse, sottrarrebbe uno degli indizi più patenti della falsificazione.

Le stesse riserve valgono anche per la congettura, che sarà legittima quasi esclusivamente nei confronti delle copie e soltanto se abbia una solida base nella tradizione cancelleresca o notarile. A questo proposito è bene anche tenere presente che il criterio paleografico, svalutato in ordine alla congettura da molti filologi,¹⁾ assume invece una importanza fondamentale nella critica dei testi documentari sia per lo scarso numero di anelli intermedi tra un rappresentante e l'altro della tradizione, sia per la maggiore possibilità di travisamenti da parte del copista nell'utilizzare un exemplar in scrittura molto spesso corsiva e ricca di abbreviazioni.

I principî sui quali mi sono finora soffermato, riguardano essenzialmente l'aspetto filologico dell'edizione delle fonti documentarie, ma costituiscono altresì la premessa necessaria per affrontarne l'aspetto pratico prospettato all'inizio. La problematica connessa con il nostro tema sotto questo profilo particolare è infatti strettamente legata al metodo dell'edizione critica e anzi scaturisce, in ultima analisi, dall'attuazione di quel metodo allorché si realizza concretamente nella stampa del volume. Preferisco pertanto, anziché dilungarmi in esposizioni teoriche, presentare i risultati ai quali sono pervenuto caso per caso in uno schema di norme, che mi sembra costituire un solido punto di riferimento per una elaborazione ulteriore.

INTRODUZIONE. — L'edizione di documenti che non vengano riportati isolatamente, come appendice di studi storici o giuridici o linguistici, è preceduta da una introduzione la cui natura varia a seconda del carattere della raccolta. Pertanto nella pubblicazione di un cartulario si dovrà rendere conto, innanzi tutto, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del manoscritto (materia scrittoria, formato, composizione dei fascicoli, rigatura, paginazione, rubriche, ordinamento del materiale, inchiostri e mani diverse, datazione, ecc.), delle sue vicende, e, ove sia possibile il confronto con originali conservati, della sua fedeltà, delle peculiarità ortografiche, ecc.²⁾ Invece nella

¹⁾ Si veda per esempio PASQUALI, op. cit., p. xvii, la cui posizione estremista ho cercato di attenuare nel mio saggio *Quomodo palaeographica ratio ad textuum emendationem sit adhibenda*, in *Latinitas*, II (1953), pp. 137-40; cfr. ora anche la relazione di F. BARTOLONI, *Paleografia e critica testuale*, presentata al X Congresso internazionale di scienze storiche: *Relazioni*, I: *Metodologia, Problemi generali, Scienze ausiliarie della storia*, Firenze, [1955] (Comitato internazionale di scienze storiche. X Congresso internazionale di scienze storiche. Roma, 4-11 settembre 1955), pp. 423-9.

²⁾ Si veda, per esempio, V. FEDERICI, *Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, I (Prefazione), Roma, 1940 (*Fonti per la storia d'Italia* dell'Istituto storico italiano per il medio evo, 58), insieme con il saggio dello stesso autore *Ricerche per l'edizione del «Chronicon Vulturense» del monaco Giovanni*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*, 53 (1939), pp. 147-236.

pubblicazione del codice diplomatico di una determinata località, sarà necessario delineare un quadro storico del periodo a cui i documenti si riferiscono e soffermarsi sulle istituzioni e le consuetudini giuridiche locali nonché sulle caratteristiche della diplomazia pubblica e privata di quel territorio.³⁾ Se d'altro canto si vogliono pubblicare i documenti di un determinato archivio o di un suo fondo particolare (ivi includendo anche quelle carte che, oggi disperse per un qualsiasi motivo tra altri depositi, avevano però in quel fondo la loro destinazione naturale) si deve cercare di ricostruire le vicende di tale archivio, di stabilirne la consistenza in ciascuna fase della sua storia, di spiegare le ragioni che determinarono l'affuirvi di carte di altri fondi ovvero l'emigrazione di quelle che vi appartenevano.⁴⁾ Quando, infine, l'edizione concerne documenti di una medesima cancelleria, la prefazione deve rendere conto dell'organizzazione dell'ufficio nel periodo preso in esame, elencarne i singoli ufficiali, illustrare le caratteristiche diplomatiche del documento cancelleresco.⁵⁾ In ogni caso sarà opportuno richiamare gli studi che si sono fondati su quegli stessi documenti e dare un cenno sintetico dei criteri seguiti nell'edizione.

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI. — Ciascun documento, anche se ne rimane soltanto notizia, è contraddistinto da un numero progressivo, per lo più in cifre arabe, che corrisponde — eccettuato il caso di edizione di un cartulario, dove può essere preferibile conservare l'ordine che i documenti hanno nel codice — alla disposizione cronologica. Per l'applicazione di tale norma è però necessario risolvere preventivamente la questione del posto da attribuire ai documenti non datati, alle copie, alle falsificazioni. Il mio punto di vista è che i primi — una volta fissati, con l'ausilio di tutti gli elementi a disposizione, i termini cronologici entro cui ciascun documento deve essere compreso — seguano l'ordine stabilito dal termine ante quem; che per le seconde si tenga presente, agli effetti della progressione numerica, la data del documento copiato, non già quella in cui fu redatto

¹⁾ Non si hanno in questo settore pubblicazioni recenti adeguate ai criteri ora esposti: si possono tuttavia vedere utilmente alcuni volumi della collezione *Regesta chartarum Italiae* dell'Istituto storico italiano per il medio evo o, per esempio, le introduzioni premesse ai volumi del *Codice diplomatico barese*, I-XII, Bari, 1897-1935, e nuova serie, XIII-XVII, Trani, 1936-1942.

²⁾ Valga quale modello il volume del BARTOLONI, *Le più antiche carte cit.*

³⁾ Si vedano, per esempio, gli studi dello Schiaparelli sulla cancelleria dei re d'Italia, che, seppure pubblicati separatamente dall'edizione dei diplomi, ne costituiscono la necessaria introduzione: L. SCHIAPARELLI, *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, 23 (1902), pp. 1-167; 26 (1905), pp. 7-103; 29 (1908), pp. 105-207; 30 (1909), pp. 7-37; 34 (1914), pp. 7-255.

l'exemplum; ¹⁾ che le falsificazioni siano ordinate secondo la data attribuita dal falsificatore e riportate insieme con i documenti genuini quando si tratti dell'edizione di codici diplomatici o di fondi archivistici, e invece pubblicate a parte, in appendice, nell'edizione di documenti emanati da una stessa cancelleria. ²⁾

Sotto il numero d'ordine si pone, a guisa di titolo e in latino, un'espressione che definisca la natura del documento, ricavandola dal contesto, ³⁾ anche se tale definizione non rivesta un valore giuridico preciso; per gli atti pubblici si ricorre, fin dove è possibile, alla terminologia consacrata dalla diplomazia (privilegium, diploma, litterae, breve, ecc.) indicando però anche l'autore giuridico del documento. ⁴⁾

Seguono poi la data cronica e quella topica. La prima va espressa in ordine al computo moderno (il cosiddetto «stile comune»), per cui è necessario rendersi esattamente conto degli stili secondo i quali sono espressi nel documento sia l'anno dell'era cristiana sia l'indizione, nonché della maniera usata nel computare gli anni di pontificato, d'impero, di regno (se dall'elezione o dalla incoronazione; se l'inizio dell'era del regno viene concordato con quello dell'era cristiana facendo più breve o più lungo l'annus incipiens, ecc.): non è certo fuori luogo richiamare la necessità di procedere in questo terreno con estrema cautela e vagliando attentamente tutte le possibilità, perché troppo spesso si è incorsi, anche da parte di editori scrupolosissimi, nell'errore di attribuire a un notaio sviste più o meno gravi laddove

¹⁾ L'eventuale obiezione che le copie — quanto meno quelle autentiche — costituiscono documenti a sé e vanno perciò inserite nell'ordine con riferimento alla data in cui furono esemplate, non mi sembra da prendere in considerazione: tale eccesso di rigorismo porterebbe infatti a trascurare un elemento principale (il documento originario) in favore di uno accessorio; inoltre, ove la tradizione di un documento fosse rappresentata da un originale e una o più copie ovvero da varie copie di data diversa, si sarebbe costretti, per rispettare integralmente il metodo, a pubblicare più volte lo stesso documento.

²⁾ Il Cencetti, nella citata relazione, vorrebbe le falsificazioni relegate sempre in appendice: a me sembra che tale criterio — a parte il caso già prospettato della edizione di documenti riferentisi a un medesimo autore (giuridico) — si giustifichi solo di fronte a un gruppo sistematico di falsi. Discutibile mi sembra pure l'altro punto di vista sostenuto dal Cencetti, secondo cui le falsificazioni andrebbero disposte seguendo la data della loro composizione: sotto il profilo metodologico questo ordinamento, per molti aspetti giustificato, ha il torto di fermare l'accento sul fatto storico (la perpetrazione del falso) più che sul fatto diplomatico (il falso in sé); sotto il profilo pratico urta contro la difficoltà, assai frequente, di stabilire con sicurezza l'epoca in cui il falso fu perpetrato.

³⁾ Per esempio: Charta venditionis, Breve recordationis, Instrumentum commutationis, ecc.

⁴⁾ Per esempio: Innocentii III papae litterae gratiosae, Frederici II imperatoris mandatum, ecc.

invece tutti gli elementi di datazione risultano in perfetta sincronia. ¹⁾ Nella data devono essere indicati prima l'anno, poi il mese, poi il giorno; quelli di tali elementi che non si trovano espressi nel documento, ma vengono ricostruiti dall'editore col concorso di altri fattori, si scrivono entro parentesi quadre; a queste si ricorre pure per segnalare i termini estremi (post e ante quem) entro cui si colloca un documento privo di datazione. La data topica viene indicata soltanto se essa risulta con sicurezza dal documento, servendosi anche qui delle parentesi quadre ove non vi sia esplicitamente dichiarata, e si esprime col toponimo moderno corrispondente a quello medioevale se c'è tra i due identità geografica perfetta, altrimenti con lo stesso nome medioevale, al locativo, in carattere spaziato.

Segue poi il regesto, redatto nella lingua dell'editore; esso deve esporre il contenuto del documento ponendo in evidenza tutti quegli elementi che concorrono a determinare sia il fatto storico sia l'azione giuridica. Deve perciò sempre includere i nomi e le qualifiche dell'autore e del destinatario (dei contraenti in un atto di reciproca obbligazione), l'esatta determinazione dell'atto giuridico (concessione, mandato, vendita, enfiteusi, testamento, ecc.) e del suo oggetto, specificato con precisione nelle persone e nei luoghi (senza però l'eventuale indicazione di confini), e nelle sue clausole principali. In sostanza esso rappresenta un riassunto della narratio e della dispositio, men-

¹⁾ Cito anche qui un esempio dello Schiaparelli che, datando giustamente al 30 dicembre 1184 una carta romana con i seguenti elementi cronologici: «Anno «dominic incarnationis millesimo centesimo .LXXXV. annoque .III. pontificatus «donni Lucii III. pape indictione .III., mensis decembris die .xxx.», annotava: «L'anno 1185 si potrebbe spiegare col computo pisano ma è più probabilmente «un errore dello scriniario» (L. SCHIAPARELLI, *Le carte antiche dell'Archivio capitolare di S. Pietro in Vaticano*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, XXV [1902], p. 328, n. LXXVIII), mentre l'eccedenza di una unità, in un documento romano del 30 dicembre, è evidentemente dovuto all'uso degli anni dell'Incarnazione volgari. Nello stesso errore cade più volte P. Egidio, *L'Archivio della cattedrale di Viterbo*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, 27 (1906), pp. 7-382. Alcune di tali sviste, emendate successivamente in una *Appendice* apparsa nello stesso periodico, 28 (1908), pp. 83 sg., sono particolarmente significative perché, nel tentativo di spiegare la datazione erroneamente adottata, l'autore giunge ad affermazioni assurde: così per il n. CCCXIX (Bullettino cit., 27 [1906], pp. 246 sg.), che reca i seguenti dati: «Anno nativitatit .M.CCLXXX., tempore Nicolai III. pape, «VIII. indictione, die ultimo mensis decembris» l'editore accetta la data 31 dicembre 1280 e aggiunge «Si noti che Nicolò III era già morto», senza considerare come sia improbabile l'ipotesi che la notizia della morte del pontefice, avvenuta a Soriano al Cimino il 22 agosto 1280 (PORTHAST, dopo il n. 21733), non fosse ancora giunta a Viterbo dopo oltre quattro mesi: inverosimile, seguendo il notaio lo stile della Natività, il documento è del 31 dicembre 1279; così per il n. ccccxvi (ibid., p. 297), attribuito al 30 dicembre 1296, l'editore, trovandolo menzionato in un documento del 12 gennaio 1296 (ibid., pp. 291 sg., n. cccciv), sostiene che «forse è da pensare che il doc. ccccxvi sia una rinnovazione», mentre evidentemente è da riportare al 30 dicembre 1295.

tre non riporta le espressioni generiche dell'arena né le clausole di sanzione.

Dopo il regesto, e di solito in caratteri di corpo inferiore, occorre indicare:

— la tradizione del documento (originale, inserto, copia, atto registrato), precisando per ciascun rappresentante la collocazione archivistica e la sigla con cui esso sarà contraddistinto nell'apparato critico. A tal fine va tenuto presente che all'originale corrisponde sempre « A », alla copia diretta dell'originale o all'inserto derivato dallo stesso originale « B », alla copia di copia « C », e così via. Ove la tradizione sia costituita da più rappresentanti che occupano nella genealogia la stessa posizione, il secondo originale si indica con « A' », la seconda copia dell'originale con « B' », ecc. In questo caso tra due o più originali, o tra due o più copie parallele e sincrone, si considera primo testimone quello che per destinazione naturale compete al corpus di cui si cura l'edizione: così, per esempio, di un documento sovrano indirizzato « in eundem modum » a più destinatari, del quale si conservino due originali, si assume come primo quello inviato all'ente o alla comunità o alla persona a cui si riferiscono anche gli altri documenti pubblicati; di una carta privata relativa a un contratto di reciproca obbligazione per la quale siano stati redatti « duo similia instrumenta » entrambi conservati, si accoglie come primo esemplare quello destinato all'archivio di cui si pubblica la raccolta. Nel caso che l'edizione riguardi i documenti di una stessa cancelleria, sarà l'acribia critica a suggerire caso per caso quale, tra due o più originali, debba considerarsi il primo. Per ciascun rappresentante si riportano anche, tra virgolette, le annotazioni tergalì che figurano sulla pergamena, con l'attribuzione cronologica delle singole mani, omettendo però quelle più tarde (in genere quelle posteriori al secolo xv), a meno che non abbiano un particolare interesse; per gli inserti, che vanno sempre pubblicati separatamente dai documenti che li contengono, si rinvia logicamente ai numeri di questi ultimi;

— le indicazioni bibliografiche essenziali, che devono comprendere: tutte le precedenti edizioni del documento, contraddistinte, se edizioni critiche, da sigle opportunamente scelte per i richiami nell'apparato; tutti o almeno i principali regesti, contemplando sempre per i documenti pubblici, anche in caso negativo, alcuni repertori tradizionalmente riconosciuti come punto di riferimento obbligato; ¹⁾ le

¹⁾ Tali lo JAFFÉ (nella seconda ed.) e il POTTHAST, per i documenti pontifici rispettivamente fino al 1198 e dal 1198 al 1304; i *Regesta Imperii*, limitatamente ai periodi compresi nei volumi finora pubblicati, per i documenti imperiali; K. VOIGT, *Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno (seit 774)* ..., Göttingen, 1902, pp. 59-71, e R. POUFARDIN, *Les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie méridionale*

pubblicazioni che ricordano il documento pur senza darne l'edizione o il regesto.

Separata da questi elementi, ma nello stesso corpo di carattere, segue poi una nota introduttiva con lo scopo:

— di descrivere lo stato di conservazione della materia scrittoria segnalando gli eventuali difetti di concia, le rasure — controllate possibilmente alla luce della lampada di Wood — la tonalità dell'inchiostro, indicando sempre se si percepisce l'uso di inchiostri diversi, e se vi corrisponde o meno diversità di mano;

— di porre in evidenza i caratteri estrinseci dei documenti cancellereschi (rigatura, plica, sigillo: quest'ultimo, se conservato, va descritto tenendo conto della materia, dell'effigie, delle leggende, ovvero, quando sia già noto, individuato mediante il rinvio a precedenti descrizioni che risultino esatte ed esaurienti), ¹⁾ e trascriverne esattamente le note di cancelleria (segnì di registrazione, sigle del computator, dello scrittore, del distributor, ecc.); ²⁾

— di riportare tutti gli elementi che conferiscono alla copia — e in particolare a quella autentica — tale carattere;

— di rilevare eventuali eccezioni rispetto all'uso diplomatico tradizionale, discutere le attribuzioni cronologiche che possano dar luogo a contestazioni, porre in risalto circostanze storiche o giuridiche o linguistiche richiamate dal documento.

EDIZIONE. — I criteri che enuncio hanno per base, sostanzialmente, le norme dettate dall'Istituto storico italiano per il medio evo per le

(IX-XI^e siècles) ..., Paris, 1907, pp. 66-131, per i documenti dei principi longobardi dell'Italia meridionale; W. BEHRING, *Regesten des normannischen Königshauses, in Sicilianische Studien*, II, Elbing, 1887 (*Königliches Gymnasium zu Elbing Programm* N. 30), pp. 3-28, per quelli della cancelleria dei re normanni di Sicilia, ecc. Se il documento risulta sconosciuto al compilatore del rispettivo repertorio, questo si cita ugualmente facendolo seguire da un trattino orizzontale (es.: POTTHAST, —).

¹⁾ L'osservazione di tali caratteri deve sempre farsi con scrupolosa attenzione, ad evitare valutazioni errate: cito, a titolo d'esempio, l'errore in cui è incorso F. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, I, Roma, 1911 (*Regesta chartarum Italiae* del Kgl. Preussisches historisches Institut e dell'Istituto storico italiano, 8), pp. 202 sg., n. 477, il quale dichiara un documento del 14 ottobre 1210 privo di completio, e sospetta pertanto l'asportazione dell'escatocollo, mentre la traccia ben visibile di un sigillo cereo impresso sul verso dimostra che il documento era completo.

²⁾ Si vedano gli esempi che ne dà F. BARTOLONI, *Suppliche pontificie dei secoli XIII e XIV*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*, 67 (1955), pp. 39 (n. iv, 3), 47 sg. (n. v, 2), 109 (n. xii, 2), 111 (n. xii, 3), 134 sg. (n. xv, 2), 144 (n. xvi, 2), 155 (n. xviii, 1), 161 (n. xviii, 3), nonché, dello stesso autore, le norme *Per un censimento dei documenti pontifici da Innocenzo III a Martino V (escluso). Relazione, discussione e voto finale al Convegno internazionale di studi per le fonti del medioevo europeo (Roma, 14-18 aprile 1953)*, Roma, 1955 (estratto ante litteram dal vol. *Atti e comunicazioni del Convegno*).

sue pubblicazioni,¹⁾ integrate dall'esperienza scaturita attraverso il lavoro critico sulle fonti documentarie nell'ultimo cinquantennio.

L'edizione deve essere composta in carattere tondo e di continuo, ossia senza capoversi, tranne che per le sottoscrizioni e, eventualmente, per la completio di carte notarili e la datatio di documenti cancellereschi, quando l'esemplare posto a base dell'edizione ne suggerisca il distacco; la divisione delle righe è contraddistinta — solo con riferimento all'originale (o al primo originale se sono più d'uno) — mediante una piccola sbarra verticale. Redazioni diverse di uno stesso documento vengono poste a fronte con i testi in colonna, mentre la dipendenza di un documento da altro precedente viene messa in risalto ricorrendo nella composizione di quello posteriore al carattere corsivo per tutte le parole o parti di esse che i due testi hanno in comune, fatta eccezione per il protocollo, in cui la fissità delle formule è imposta dalla prassi, indipendentemente da qualsiasi legame di derivazione diretta: questo sistema consente di cogliere a prima vista le divergenze tra il modello e il documento derivato, e, in caso di falsificazione, di individuare subito nelle parti aggiunte la causale del falso.

Valgono per l'edizione, in quanto applicabili, le norme formulate per la trascrizione. Tuttavia l'uso delle parentesi tonde nello scioglimento delle abbreviazioni viene limitato soltanto a quelle che, per essere meno comuni o riferendosi a parole le quali oscillano nella desinenza o anche soltanto nella grafia, non risultano assolutamente sicure. Dovranno perciò essere conservate le parentesi in gran parte dei troncamenti, soprattutto quando si riscontrino nel dettato gravi anomalie²⁾ o incertezze sull'uso sintattico³⁾ oppure espressioni che possono essere usate sia al singolare sia al plurale;⁴⁾ nelle abbreviazioni che esorbitano dal sistema consueto perché peculiari di uno scrittore o di una cancelleria o di un dato territorio,⁵⁾ ovvero in quelle che, pur essendo sicura la soluzione, sono fonte di qualche incertezza per quanto riguarda la posizione delle lettere costitutive del vocabolo accorciato,⁶⁾ soprattutto allorché si trovino fuse in un compendio unico due parole

che lo scrivente ha interpretato come unite in ragione della formula costante nella quale ricorrono;¹⁾ nelle contrazioni che riguardino parole la cui grafia oscilla tra forme diverse;²⁾ per la nasale abbreviata avanti a labiale, poiché in tale posizione si trova nei documenti medioevali non soltanto l'uso alternato di *n* e *m* nel corpo della parola (« tempore » accanto a « tempore »); ma, perfino, la preposizione « in » mutata in « im » (« im perpetuum »): se in una parola ricorrono più abbreviazioni, si potranno abolire le parentesi per quelle che non destano alcuna incertezza e conservarle invece solo per quel compendio che rientri in uno dei casi ora contemplati.³⁾

Le note sono di due ordini: quelle che formano l'apparato critico e quelle di commento, le une e le altre redatte non già in latino, secondo l'uso invalso nell'edizione di testi letterari, bensì nella lingua dell'editore. Le prime vengono richiamate — dando inizio a una nuova serie per ogni pagina — con lettere alfabetiche, ivi comprese *j*, *k*, *w*, *x*, *y*; ove i segni a disposizione non siano sufficienti, si ricorre alle lettere raddoppiate (*aa*, *bb*, *cc*, ecc.). Nella loro composizione si adopera il carattere corsivo per le parti didascaliche e le sigle convenzionali adottate a simbolo dei rappresentanti della tradizione e delle edizioni critiche precedenti, il carattere tondo per le lezioni, le varianti, le congetture, la cui citazione tiene dietro alle sigle suddette. In questo gruppo di note si devono segnalare:

— le lezioni divergenti da quella adottata nell'edizione, anche se la variante è meramente grafica o dovuta sicuramente a lapsus;⁴⁾

— le lezioni del rappresentante di maggior autorità che, per essere dovute a lapsus evidente, siano state corrette nell'edizione;⁵⁾

— le correzioni apportate in ciascun testimone della tradizione dallo scrittore o da altri correttori, intendendosi della stessa mano dello scrittore, ovè non sia indicato altrimenti, quelle correzioni per le quali non si specifica un intervento successivo. Si indicano come lettere corrette su altre precedenti quelle scritte interamente su queste

¹⁾ Per esempio « inoie » per « i(n)no(m)i(n)e » oppure « in(n)o(m)i(n)e ».

²⁾ Tali « gra », da risolvere ora « gr(ati)a » ora « gr(aci)a », o « pūcus » da leggere alcune volte « pu(bli)cus » altre « pu(pli)cus », ecc.

³⁾ Così per lo scioglimento di « rōe » sarà sufficiente scrivere « r(ati)one », anziché « r(at)io(n)e ».

⁴⁾ Quindi, per esempio, si segnalerà, rispetto a una lezione « episcopium » data dall'originale o accettata nell'edizione, non soltanto l'eventuale lezione « episcopom » di una copia, ma anche la possibile svista « episcipum » di un'altra, così: « B episcopom, B' episcipum ».

⁵⁾ A titolo esemplificativo, se un notaio ha scritto « manse » invece di « mense », l'editore è autorizzato a correggere « mense », ma deve registrare nell'apparato « A manse »; lo stesso si dica se l'errore nasce dall'omissione di un segno abbreviativo: per esempio, se si trova « eudem » in luogo di « eūdem », una volta introdotto nell'edizione l'emendamento, deve farsi una nota « A eudem con omissione del segno abbr. ».

¹⁾ Norme per le pubblicazioni dell'Istituto storico italiano, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano*, 28 (1906), pp. vii-xxiv.

²⁾ È frequente, per esempio, il caso di aggettivi che non vengono concordati nel genere col sostantivo a cui si riferiscono.

³⁾ Per esempio tra gerundio e gerundivo.

⁴⁾ Così « in perūm » può voler dire « in pertinentia » ma anche « in pertinentiis ».

⁵⁾ Come « qū » per « q(uo)n(dam) » anziché « q(ua)n(do) ».

⁶⁾ Così « regis » può oscillare tra « reg(imin)is » e « regi(mini)s », « fris » tra « fr(atr)is » e « i(rat)ris », anche se sia da preferirsi, rispettivamente, il primo scioglimento, che presenta il compendio nella forma di una contrazione pura risultante dal troncamento del tema con l'aggiunta della desinenza.

senza utilizzarne alcun tratto; come lettere corrette da altre precedenti quelle invece che trasformano le prime modificandone qualche tratto; ¹⁾ si indicano infine come correzioni su rasura, totale o parziale, di determinate lettere quelle che siano state eseguite dopo raschiati via segni precedenti. È opportuno, in alcuni casi, descrivere nei particolari il modo in cui è stata praticata la correzione; ²⁾

— le aggiunte interlineari o marginali: anche in questo caso l'assenza di ulteriori precisazioni indica che l'aggiunta è della stessa mano dello scrittore;

— la presenza di segni abbreviativi superflui o di tratti di lettere principiate e poi lasciate in sospenso;

— l'interpretazione da dare a espressioni o parole che non siano proprie del formulario tradizionale o non risultino abbastanza perspicue;

— la conferma di lezioni inusitate le quali potrebbero essere intese da chi legge come sviste del trascrittore o del tipografo. ³⁾

Le note di commento, sobrie e limitate nel numero ai casi veramente importanti, sono richiamate con numeri arabi e trovano posto a piè di pagina, sotto l'apparato critico. Vengono composte in carattere tondo, di solito su due colonne. Esse servono: a illustrare brevemente, con opportuni rinvii bibliografici, personaggi o fatti storici o istituti giuridici particolari che il documento nomina oppure richiama indirettamente; a rimandare il lettore ad altri documenti, a testi giuridici, a passi biblici citati o parafrasati nel testo; a spiegare il valore di una formula, di un nome, di un istituto.

INDICI. — La natura degli indici è suggerita dal carattere delle fonti documentarie pubblicate. Al termine del codice diplomatico di una determinata località si dovranno registrare i nomi dei magistrati e ufficiali del luogo; in una raccolta di documenti cancellereschi saranno fornite le liste dei vari ufficiali, ripartiti secondo le categorie; nell'edizione di un fondo d'archivio è bene dar conto dei notai che compilarono i vari documenti, e così via. In ogni caso, però, non dovranno mancare un indice dei nomi propri e delle cose notevoli, un

¹⁾ Si può correggere, per esempio, una *p* da una *b* prolungando l'asta sotto il rigo, una *o* da una *u* chiudendo con un arco le estremità superiori delle due aste, ecc.

²⁾ Così, per esempio, un «*edificaverint*» corretto da «*edificabant*» può richiedere una spiegazione di questo genere: «*B edificav(er)int da edificabant con v corr. su b e i corr. su a e mediante aggiunta del segno abbr. di er*». Il sistema di segnalare tutte le correzioni e le varianti meramente grafiche, a prima vista inutilmente pedantesco, ha la sua ragion d'essere nella particolare natura dei testi documentari, in cui ogni ripensamento può rivelare, attraverso l'esitazione dello scrittore, un fenomeno interessante non solo dal punto di vista linguistico ma anche sotto l'aspetto giuridico o diplomatico.

³⁾ Si esprime con la formula «*Così A [o B o C ecc.]*».

indice dei vocaboli non registrati nei lessici più importanti o ivi riportati con significato diverso, un indice bibliografico delle opere citate nel corso del lavoro. Quest'ultimo, oltre a fornire una rapida sintesi della letteratura connessa con i documenti editi, consente di giovare, per i richiami bibliografici nell'interno dell'opera, di citazioni compendiate, senza infittire le pagine con indicazioni troppo lunghe ed evitando nello stesso tempo l'uso del convenzionale «*op. cit.*» che in un libro di una certa mole costringe il lettore a lunghe ed esasperanti ricerche nelle pagine precedenti. L'indice dei vocaboli non registrati è sussidio indispensabile, oltre che per il diplomaticista, per lo storico della lingua: come riscontro per giudicare se un vocabolo è conosciuto o meno ci si riferisce di norma, finché non sia completo il *Thesaurus latinae linguae* delle accademie germaniche, al *Lexicon* del Forcellini ¹⁾ per i vocaboli di uso classico e al *Glossarium* del du Cange ²⁾ per quelli medioevali.

Più complesso si presenta l'indice dei nomi propri e delle cose notevoli, soprattutto per queste ultime. Cosa infatti deve intendersi per «*cose notevoli*»? Anche qui il carattere della raccolta potrà suggerire l'inclusione o meno di vocaboli pertinenti a determinate formule, ma in linea generale dovranno esservi compresi: tutti i sostantivi che si riferiscono a dignità, uffici, mansioni speciali, condizione sociale, mestieri; i termini giuridici e diplomatici; i vocaboli tecnici relativi all'edilizia, all'agricoltura, al commercio, alla liturgia, all'attività umana in genere; i pesi e le misure; i termini geografici.

In talune circostanze non sarà sufficiente registrare un vocabolo isolato, che in sé può anche non risultare notevole, ma occorrerà riferire tutta l'espressione di cui fa parte: ³⁾ in questi casi bisognerà esaminare di volta in volta l'opportunità di assumere come lemma principale l'uno o l'altro vocabolo, con l'avvertenza che non dovranno tuttavia mancare, sotto gli esponenti costituiti dalle altre parole comprese nella stessa frase, gli opportuni rinvii.

Per procedere alla compilazione dell'indice si raccolgono in altrettante schede, documento per documento, tutti i vocaboli o le espressioni da registrare e i relativi rinvii; si passa quindi alla fusione,

¹⁾ E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis...* curantibus F. CORRADINI et J. PERINI, I-IV, Patavii, 1940.

²⁾ C. DU FRESNE dom. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis...* Editio nova aucta... a L. FAVRE, I-X, Niort, 1883-1887.

³⁾ Il sostantivo «*liber*», per esempio, entra in formule come «*per librum*» e simili, che hanno valore nel loro insieme; lo stesso si dica di «*annus*» rispetto a frasi quali «*locare ad viginti novem annos*», «*dare quolibet anno*», ecc. A proposito di «*carta*» o «*charta*» o «*chartula*» sarà necessario distinguere col rispettivo genitivo epesegetico (*venditionis*, *donationis*, *locationis*, ecc.) la natura del documento, e così via.

all'identificazione dei toponimi (il nome moderno si scrive in corsivo subito dopo il nome latino), e all'ordinamento alfabetico, tenendo presenti alcune norme fondamentali:

— i nomi propri di persona devono essere seguiti dalla paternità e dalle apposizioni che ne determinano la dignità, la professione, la condizione sociale: a ciascuno di questi altri sostantivi deve poi corrispondere un lemma con il rinvio al nome proprio;¹⁾

— sotto i lemmi relativi a nomi propri di persona vanno segnati i rinvii ai nomi dei rispettivi parenti;²⁾

— in caso di omonimia, i nomi propri di persona devono essere disposti in ordine decrescente di dignità, tenendo presente che a parità di grado la dignità ecclesiastica precede quella civile; la successione sarà quindi: papa, imperator, rex, cardinalis, princeps, episcopus, dux, abbas, marchio, comes, baro, vice comes, sacerdos, monachus, iudex, notarius, miles, ecc.;

— nei toponimi intitolati a santi l'aggettivo « sanctus » si pospone indicandolo mediante la sigla « S. » tra parentesi, e perciò non se ne tiene conto nell'ordinamento alfabetico;

— sotto ciascun toponimo (città, chiesa, monastero, ecc.) devono essere compresi i rinvii alle voci che denotano tutto ciò che con essi si ricollega. L'ordine di tali rinvii sarà stabilito menzionando prima i vocaboli che si riferiscono alla civitas o alla comunità, con le sue istituzioni e le sue usanze, i suoi rettori e i suoi magistrati; poi i vocaboli che si riferiscono alla urbs o al complesso edilizio, con i rioni, le strade, le piazze, i loci, le pertinenze, il territorio extra moenia; quindi i vocaboli relativi alla Ecclesia e agli edifici sacri con i rispettivi sacerdoti, chierici, monaci, ecc.; infine i semplici cives e i servi;

— a loro volta i nomi comuni « ecclesia », « monasterium », « locus », ecc., analogamente a quanto già detto per i sostantivi indicanti dignità, professione o condizione sociale, devono essere seguiti dai rinvii, in ordine alfabetico, ai rispettivi nomi propri;

— con il rinvio « v. anche » si rimanda da ciascuna voce ad altre che hanno valore di sinonimi o che fanno parte di una medesima espressione.³⁾

¹⁾ Così la menzione di « Bernardus aurifex filius quondam Landulfi aurificis » (cfr. BARTOLONI, *Le più antiche carte* cit., pp. 95 sg.) comporta una voce principale che contiene l'intera espressione, una voce « Landulfus aurifex, filius v. Bernardus aurifex » e una voce « aurifex. v. Bernardus, Landulfus ».

²⁾ Così: « uxor v. NN »; « filii v. NN, NN »; « nepos v. NN », ecc.

³⁾ Per esempio al lemma « defendere » si dovrà aggiungere « v. anche anti-stare » in ordine alla frase « antistare et defendere », ai lemmi « guadia » e « stipulatio » il rinvio « v. anche obligare » per la frase « obligare se per solemnem stipulationem et guadium », ecc.

A questo punto posso chiudere il mio discorso; esso non costituisce certo un contributo scientifico originale e si presenta piuttosto come un capitolo di dispense su un argomento di carattere pratico: avrò tuttavia raggiunto lo scopo che mi ero prefisso se queste pagine offriranno lo spunto per una discussione da cui il mio schema possa uscire rivisto, emendato, ampliato. Ma in ogni caso bisognerà tener presente che le norme da me enunciate e quelle che potranno aggiungersi non basteranno mai a elaborare la formula dell'edizione perfetta; chi si accinge a pubblicare fonti documentarie dovrà tenerne conto, ma non potrà attendersi dall'applicazione meccanica di esse la soluzione di tutti i problemi: anche nel caso di tradizione ridotta alla sua più semplice espressione, si richiedono nell'editore doti di ingegno e di dottrina che nessuna precettistica potrà sostituire.

ALESSANDRO PRATESI